

# FAQ

## PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA E DELLE SEDI ESTERNE - CIG: 90113934C0

### 1 – DOMANDA

Si chiede gentilmente un chiarimento in merito alla prestazione secondaria (lavori) indicata nel disciplinare, che in caso di RTI di tipo verticale dovrà essere eseguita dall'OE in possesso SOA. In quanto l'importo dei lavori risulta superiore del servizio principale che intende svolgere la mandataria, in questo caso il servizio secondario di importo superiore potrà essere eseguito dalla mandante?

### RISPOSTA

L’art. 1 del Capitolato definisce come oggetto principale dell’Accordo Quadro il servizio di manutenzione ordinaria e presidio degli impianti e delle attrezzature antincendio. Mentre i lavori, ancorché di valore economico superiore al 50% dell’importo del valore dell’Accordo Quadro, sono da intendersi funzionali al suddetto servizio. Pertanto, nel caso di RTI di tipo verticale, la mandataria eseguirà la prestazione principale (servizi), mentre la mandante potrà eseguire la prestazione secondaria (lavori), purché in possesso di SOA richiesta nel disciplinare.

### 2 – DOMANDA

Al punto 7.5 del disciplinare di gara viene richiesta l'attestazione SOA OG11 classifica VI. Si chiede se è possibile partecipare alla gara con attestazione SOA nelle categorie: OG11 IIIBIS OS3 V OS30 III BIS.

### RISPOSTA

Non è possibile partecipare alla gara con le attestazioni di qualificazione SOA nelle categorie OG11 IIIBIS, OS3 V e OS30 III BIS, perché non risulta conforme al quadro normativo di riferimento. Infatti, stante il noto principio dell’assorbimento, fra categorie generali e specializzate, lo stesso funziona solamente in un verso e, cioè, esclusivamente in ordine alla qualificazione in OG11, che consente la partecipazione alle gare nelle quali è richiesta la qualificazione nelle categorie specializzate componenti. E ciò proprio in virtù della declaratoria dell’OG11 (che riguarda l’esecuzione delle lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 in modo coordinato e interconnesso funzionalmente, lavorazioni non eseguibili separatamente) e della circostanza che chi possiede la OG11 sa eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 e,

quindi, a maggior ragione può eseguire le lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; viceversa, l'impresa qualificata in OS3 e OS30 non dimostra, sol perché in possesso delle due qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni in modo coordinato e interconnesso funzionalmente.

(In tal senso, si vedano i pareri di precontenzioso dell'ANAC n. 190/2012, n. 177/2013 e n.791/2017)